

DETRAZIONI PER FAMILIARI A CARICO

Art. 1 D.Lgs. 148/2026

Per i familiari a carico - aventi cioè un reddito personale complessivo modesto, cioè non superiore a € 2.840,51 al lordo degli oneri deducibili aumentato per i figli di età non superiore a 24 anni a € 4.000 - il contribuente residente ha diritto a una riduzione dell'imposta, stabilita in misura forfettaria (art. 12 DPR 917/86).

I soggetti rientranti nella nozione di **familiari**, per i quali dal 2025 possono teoricamente spettare le detrazioni in esame, sono indicati nella colonna A); nella colonna B) sono indicate le **condizioni** richieste per il godimento concreto delle detrazioni (oltre ovviamente al reddito personale complessivo non superiore ai limiti suddetti).

A)	B)
Familiari	Condizione di rilevanza
coniuge o parte dell'unione civile (1) (2) (marito o moglie, esclusi i semplici conviventi)	non legalmente ed effettivamente separato, anche se non convivente o residente all'estero
	separato o divorziato (anche a seguito di scioglimento dell'unione civile), solo se convivente o se percepisce assegni alimentari volontari, non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria
figli di età pari o superiore a 21 anni ma non superiore a 30 anni	a prescindere dalla residenza in Italia o all'estero, dalla convivenza con i genitori e dalla eventuale circostanza che il figlio sia portatore di handicap (Circ. AE 16 marzo 2007 n. 15/E)
genitori (compresi i genitori naturali e quelli adottivi)	solo se conviventi
nonni (anche naturali), bisnonni	
(1) art. 1 c. 20 L. 76/2016 (c.d. Legge Cirinnà che equipara al coniuge le parti dell'unione civile formata tra persone dello stesso sesso). (2) La detrazione compete al dichiarante per il coniuge considerato a carico; se entrambi i coniugi possono essere considerati a carico, la detrazione deve essere attribuita ad uno solo.	

Dal 2025, i familiari diversi dai suddetti, anche se conviventi con il contribuente (es. figli under 21 o over 30, fratelli e sorelle, generi, nuore e suoceri) o se ricevono dallo stesso assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'Autorità giudiziaria, sono **esclusi** dalla categoria degli altri familiari a carico e dalla relativa detrazione.

Tuttavia, in relazione ai familiari, quando sono richiamati ai fini della deduzione/detrazione di diverse spese, quali quelle mediche, scolastiche ecc. o ai fini del welfare aziendale (es. Rimborso spese scolastiche dei figli ecc.), occorre **distinguere**:

- se la norma fa riferimento **genericamente** alle persone indicate nell'art. 12 DPR 917/86, si considerano - ancorché non spetti una detrazione per carichi familiari - il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, i figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati, e i figli conviventi del coniuge deceduto, nonché le altre persone elencate nell'articolo 433 c.c (es. genitori, suoceri, generi o nuore) indipendentemente dal loro reddito e/o dalla loro convivenza con il contribuente;
- se fa riferimento specifico ai **familiari fiscalmente a carico**, si devono considerare i predetti soggetti che possiedono un reddito complessivo non superiore a € 2.840,51 (4.000 per i figli di età non superiore a 24 anni) e, limitatamente alle altre persone elencate nell'art. 433 c.c, a coloro che convivono con il contribuente o percepiscono assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.